



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 28 gennaio 2015 n.2

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 13 della Legge 11 maggio 2012 n.50;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta del 27 gennaio 2015;

Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

**REGOLAMENTO PER L'APERTURA E LA PUBBLICAZIONE DEI
TESTAMENTI SEGRETI DEPOSITATI PRESSO L'ARCHIVIO DI STATO**

Art. 1

1. In applicazione all'articolo 13 della Legge 11 maggio 2012 n. 50 il presente regolamento disciplina l'apertura e la pubblicazione dei testamenti segreti depositati presso l'Archivio di Stato.

Art. 2

1. Colui che richiede l'apertura del testamento è tenuto a versare all'Archivio di Stato, contestualmente alla presentazione della richiesta, una somma pari all'onorario fisso previsto dal tariffario notarile, oltre l'importo dovuto per il pagamento delle imposte di bollo e di registro.

2. L'Archivio di Stato provvede ad incassare l'onorario di cui al comma che precede e a versarlo all'Erario.

Art. 3

1. Successivamente alla pubblicazione del testamento, l'Archivio di Stato ne trasmette copia semplice all'Ordine degli Avvocati e Notai, nel caso di Notaio defunto, o direttamente al Notaio che lo ha redatto, nel caso in cui questi, ancora vivente, abbia cessato la propria attività, continuando a risiedere a San Marino o abbia depositato all'Archivio di Stato l'esatto domicilio, per la determinazione dell'onorario graduale da calcolarsi sulla base delle norme vigenti.

2. Al fine della determinazione dell'onorario, l'Ufficio del Registro e Conservatoria, su richiesta dell'Ordine degli Avvocati e Notai o del Notaio, se vivente, comunicherà al richiedente il valore della massa ereditaria risultante dalla denuncia di successione.

Art. 4

1. L'Ordine degli Avvocati e Notai o il Notaio, se vivente, indica all'Archivio di Stato l'ammontare esatto e complessivo dell'onorario notarile graduale, da devolversi agli eredi del Notaio defunto o al Notaio vivente. La determinazione del suddetto onorario è eseguita in base al tariffario notarile.

Art. 5

1. L'Archivio di Stato, a seguito della comunicazione di cui al superiore articolo 4, richiede il pagamento dell'onorario graduale a chi ha chiesto l'apertura del testamento.

Art. 6

1. L'Archivio di Stato comunica infine agli eredi del Notaio defunto, se residenti a San Marino, o direttamente al Notaio, se vivente, l'avvenuto deposito dell'onorario, a seguito del quale è possibile ritirare il testamento, entro il termine di un anno dall'apertura dello stesso.

2. La ripartizione del suddetto onorario tra gli eredi del Notaio defunto è effettuata dall'Ufficio del Registro su richiesta dell'Archivio di Stato.

3. Nel caso in cui nel termine indicato al primo comma gli onorari non vengano riscossi, gli stessi sono definitivamente incamerati dallo Stato su apposito capitolo di bilancio.

Art. 7

1. L'Archivio di Stato è autorizzato ad aprire libretti bancari di deposito per tutte le operazioni previste nel presente regolamento.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 gennaio 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini